

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1996, n. 8.

Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6: "Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai consiglieri regionali per la partecipazione alle attività di istituto" e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come da ultimo modificato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 48.

1. La lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 è così sostituita:

"a) un rimborso spese di soggiorno di lire 290.000, maggiornate di una diaria giornaliera di lire 60.000 per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti o speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei capigruppo;".

Art. 2

Aggiunta di articolo.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente articolo:

"Art. 1 bis - Adeguamento importi.

1. Gli importi riferiti al rimborso spese di soggiorno e alla diaria giornaliera di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono adeguati annualmente, con arrotondamento alle mille lire superiori, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza, sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.".

Art. 3

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 48.

1. L'importo relativo al rimborso delle spese di soggiorno di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 è determinato in lire 380.000.

Art. 4

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con i fondi annualmente iscritti sul capitolo n. 10 del bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 marzo 1996

Galan

Dal procedimento di formazione della legge regionale 4 marzo 1996, n. 8.

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 7 dicembre 1995, dove ha acquisito il n. 76 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Pasqualetto, Fontana, Rolando, Poiré, Mario Rossi, De Checchi, Zigoito, Giomo, Munaretto, Resler, Ivo Rossi, Campion, Buttura, Leone, Gabanizza, Varisco, Mazzon, Costanzo, Padoin, Marangon, Foggiato, De Togni, Bertaso, Gava, Pirrami, Gobbo, Comencini, Scaravelli, Milani, Piccolo, Pra, Bazzoni, De Poli e Zanon in data 12 dicembre 1995;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 12 dicembre 1995;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 gennaio 1996, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Pasqualetto ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 1 febbraio 1996, n. 1054;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 febbraio 1996;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 febbraio 1996, n. 910/22805, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1^o comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per gli affari finanziari e contabili del Consiglio regionale.